

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTEVARCHI E SOGGETTI PARTNER (_____) PER LA CO-PROGETTAZIONE EX ART. 55 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO INTEGRATO PER I CENTRI ESTIVI 2026

L'anno _____ (_____) e questo giorno ____ (_____) del mese di _____, in MONTEVARCHI (AR), presso la sede del Palazzo comunale sita in Piazza Varchi, 5 con la presente scrittura privata, tra:

- _____ nato il _____ a _____ e per la carica domiciliato presso la sede del Palazzo comunale sita in Piazza Varchi, 5 – Montevarchi (AR), il quale non agisce in proprio, ma in nome e per conto del **COMUNE DI MONTEVARCHI** C.F./P.I. IT00177290517 (in seguito indicata anche solo "Amministrazione procedente"), nella qualità di Segretario Generale dell'Ente, giusto provvedimento di nomina conferito con decreto del Sindaco n. ____ del _____;

E

- _____ nato a _____ il _____ e per la carica domiciliato presso l'Ente _____ autorizzato alla stipula del presente atto quale Rappresentante legale dell'Ente stesso, con sede legale in _____ a _____ (____), CF: _____, quale ente partner del progetto:

- _____ nato a _____ il _____ e per la carica domiciliato presso l'Ente _____ autorizzato alla stipula del presente atto quale Rappresentante legale dell'Ente stesso, con sede legale in _____ a _____ (____), CF: _____, quale ente partner del progetto

PREMESSO

- che il COMUNE DI MONTEVARCHI ha avviato una procedura ai sensi dell'art. 55 comma 3 del D.lgs. 117/2017 per l'individuazione di Enti del Terzo Settore per la co-progettazione e la realizzazione di un MODELLO INTEGRATO PER I CENTRI ESTIVI 2026;

- che, a seguito dell'espletamento della suddetta procedura di co-progettazione sono stati individuati con determina n. _____ del _____ i soggetti designati a concorrere all'attuazione del progetto operativo e che pertanto assumono il ruolo di partner nella fase di progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 55 D.lgs.117/17 e del DM del Ministero del Lavoro n. 72 del 31.03.2021;

RICHIAMATE

- La determinazione n. _____ del _____ con la quale è stato disposto l'avvio di un'istruttoria pubblica diretta all'individuazione di uno o più Enti del Terzo Settore (ETS) disponibile/i alla co-progettazione ex art. 55 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) per la realizzazione di un modello integrato per i centri estivi 2026 ed è stato approvato il relativo Avviso pubblico;

- La determinazione n. _____ del _____ con la quale è stata nominata la Commissione incaricata della valutazione delle proposte progettuali preliminari presentate dagli ETS disponibili alla co-progettazione, come previsto dal suddetto Avviso;

- La determinazione n. _____ del _____ con la quale si è preso atto dei lavori svolti dalla Commissione e, contestualmente, è stata disposta l'ammissione dei seguenti ETS alle successive sessioni di co-progettazione:

- Associazione _____
- Associazione _____

- la determinazione n. _____ del _____ di conclusione del procedimento di co-progettazione

RILEVATO

che la verifica del possesso dei requisiti dei soggetti attuatori degli interventi, auto-dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

VISTI

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge n. 106/2016 c.d. riforma del Terzo Settore;
- il D.lgs. n. 117/2017 e ss. mm. codice del Terzo Settore;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm. ed in particolare gli artt. 11 e 12;
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il DM Lavoro n. 72 del 31/03/2021;
- la Legge regionale Toscana 22 luglio 2020, n. 65;
- la sentenza n. 131/2020 della Corte costituzionale
- lo Statuto del Comune di Montevarchi

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

1.1 Oggetto del presente accordo, sottoscritto fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nel **Progetto Definitivo (Allegato)** come condiviso all'interno del Tavolo di co-progettazione, in relazione ai Progetti preliminari di massima selezionati tramite avviso ad evidenza pubblica per la realizzazione dei Centri Estivi 2026;

1.2 Gli ETS firmatari dichiarano di ben conoscere tale documentazione, i contenuti richiesti del servizio e il budget che sono allegati al presente accordo nel **Progetto Definitivo (Allegato)** per farne parte integrante e sostanziale e di approvarne integralmente il suo contenuto;

1.3 Gli ETS firmatari, con la firma del presente atto, dichiarano la condivisione delle finalità e degli obiettivi di interesse generale del **Progetto Definitivo (Allegato)** e assumono diretta responsabilità per il loro raggiungimento, anche con proprie risorse materiali e immateriali apportate in forma di compartecipazione limitatamente a quanto indicato nel progetto stesso e nel relativo prospetto economico;

1.4 Gli ETS firmatari, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegnano affinché le attività co-progettate con il **COMUNE DI MONTEVARCHI** siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato (dalla sottoscrizione della Convenzione e fino al 11 settembre 2026).

1.5 In ragione di quanto precede, gli ETS firmatari assumono l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 2 – Disposizioni Generali

2.1 L'esecuzione delle attività indicate nel Progetto Definitivo (Allegato) è subordinata alla piena e incondizionata osservanza delle disposizioni previste dalla presente Convenzione e dal Progetto Definitivo stesso. Il referente per il COMUNE DI MONTEVARCHI è la dott.ssa Arianna Peluzzi– incaricata di posizione di elevata qualificazione dei "Servizi all'infanzia ed Istruzione, Sport e Politiche Abitative";

2.2 Il personale messo a disposizione dagli ETS è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti ed usare nei confronti dell'utenza un comportamento ed un linguaggio corretto e rispettoso. Con la massima tempestività dovrà essere sostituito il

personale che si dovesse assentare per malattia o altro motivo.

2.3 L'Amministrazione procedente effettuerà la verifica e la vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione ed in particolare riguardo alla qualità dei servizi in conformità con gli obiettivi previsti nel Progetto Definitivo. In caso di inadempienza degli operatori l'Amministrazione comunale informerà tempestivamente i soggetti attuatori affinché adottino i provvedimenti necessari ad un corretto assolvimento delle prestazioni;

2.4 Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

Art. 3 – Durata della Convenzione

3.1 La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione **fino al 11 settembre 2026**.

3.2 Saranno ammesse unicamente le proroghe del termine finale di conclusione delle attività a fronte di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'ente.

3.3 È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione procedente di riavviare il tavolo di co-progettazione e rimodulare gli impegni tra i partner nel periodo di vigenza del presente atto per motivate ragioni di interesse pubblico o successive norme cogenti intervenute.

3.4 La riattivazione del procedimento di co-progettazione avverrà attraverso l'invio di convocazione al tavolo a tutti gli enti firmatari tramite posta elettronica certificata, con indicazione degli argomenti che saranno oggetto di nuovo accordo, al fine di concordare le modifiche e le integrazioni da effettuare.

Art. 4 – Risorse messe a disposizione dalle parti

4.1 Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Amministrazione affidataria provvede al rimborso non forfettario delle spese di diretta imputazione inerenti i servizi svolti che siano effettivamente sostenute e documentate dagli ETS firmatari, sulla base della rendicontazione fornita, in coerenza con quanto previsto dal Progetto Definitivo e dal suo quadro economico, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso dei costi indiretti è consentito limitatamente alla quota parte imputabile direttamente alle attività previste nel **Progetto Definitivo (Allegato)**.

4.2 Il rimborso di tali spese è giuridicamente qualificato come "**contributo**" ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990 e non come corrispettivo (così come espresso dalle "Linee Guida" approvate con Decreto n. 72/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali). Non si instaurerà quindi alcun rapporto di contenuto sinallagmatico.

4.3 Le risorse economiche che il COMUNE DI MONTEVARCHI si impegna a mettere a disposizione del progetto sono corrispondenti ad **€ 100.000,00** di cui **€ 15.000,00** per il contributo agevolazioni ISEE. Tale importo costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione procedente e deve pertanto intendersi comprensivo di ogni onere o tassa o imposta, se e nella misura in cui siano dovuti, ai sensi della normativa vigente.

4.4 Gli ETS terranno conto delle rette da loro incassate dalle famiglie nell'ambito della rendicontazione al Comune derivante dalla co-progettazione: pertanto gli importi relativi alle iscrizioni ai centri estivi 2026 incassati direttamente dagli ETS verranno conteggiati dall'Amministrazione comunale che aggiornerà la relativa previsione di spesa;

4.5 Gli ETS si impegnano a presentare il rendiconto delle spese e degli incassi al fine di conteggiare la differenza tra le risorse messe a disposizione dall'Amministrazione comunale in sede di co-progettazione e quelle incassate dagli ETS a titolo di iscrizione al servizio;

4.6 Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, gli ETS firmatari mettono a disposizione le risorse

economiche, strutturali, strumentali e umane (personale dipendente, volontario e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, ecc., operanti a qualunque titolo) e finanziarie individuate nel **Progetto Definitivo (Allegato)** anche in forma di compartecipazione al progetto limitatamente alle voci di spesa indicate nel progetto stesso;

4.7 La convenzione di cui al presente atto è soggetta alla norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i., per quanto precisato dal Decreto n. 72/2021. Per tale convenzione i soggetti partner hanno comunicato il conto corrente dedicato.

4.8 Il rimborso avverrà a seguito di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e documentate e rendicontazione degli incassi. Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) SPESE PER RISORSE UMANE - quali ad esempio:
 - Spese per gli operatori retribuiti, nei termini previsti dalla normativa vigente;
 - Rimborso spese sostenute dai volontari impiegati nel servizio ai sensi e nei limiti di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
 - Spese per formazione ed aggiornamento degli operatori relativamente alla specificità previste per il servizio;
 - Altre spese per il servizio inerenti le risorse umane (purché inequivocabilmente riconducibili al servizio stesso);
 - Servizi forniti da partner progetto.
- b) SPESE GENERALI - quali ad esempio:
 - Spese per materiale di consumo e ludico/ricreativo per laboratori e gestione ambienti (prodotti pulizie, etc) ;
 - Spese per attrezzature di ufficio, spese di cancelleria e altre spese sostenute per il servizio, quali spese per la gestione delle iscrizioni etc. (purché inequivocabilmente riconducibili al servizio stesso);
 - Spese per materiali informativi e di promozione dei Centri (locandine, manifesti, etc..)
 - Spese per attività di refezione e trasporto necessarie all'espletamento del servizio;
- c) SPESE PER ASSICURAZIONI - quali ad esempio:
 - Assicurazioni responsabilità civile per l'utilizzo dei veicoli e dei beni strumentali utilizzati per il servizio;
 - Assicurazione dei volontari impiegati nel servizio in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 18 del D.lgs. 117/2017;
 - Altre spese di carattere assicurativo (purché inequivocabilmente riconducibili al servizio stesso).

4.9 La richiesta di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa (time sheet, lettere di incarico del personale e dei volontari, buste paga ovvero altra documentazione attestante il pagamento del corrispettivo, fatture/scontrini relative all'acquisti di beni e servizi, pagamento del premio delle polizze assicurative, altra documentazione....), verrà saldata previa acquisizione dei DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) di tutti gli ETS firmatari e dovrà essere corredata dai riferimenti di progetto.

Art. 5 – Risorse umane

5.1 Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle indicate nel **Progetto Definitivo (Allegato)**.

5.2 Per lo svolgimento delle attività previste nel Progetto Definitivo (Allegato) gli ETS firmatari garantiscono l'utilizzo di personale dotato delle necessarie competenze e/o qualifiche. Gli stessi, impiegati a qualunque titolo nelle attività, rispondono del proprio operato.

5.3 Con la sottoscrizione della presente convenzione gli ETS firmatari si impegnano a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia. Si applica, altresì, per i soggetti

tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

5.4 Il rapporto con i volontari impiegati nel servizio è regolamentato dal Codice del terzo settore (D.lgs. 117/2017). Per i rimborsi di eventuali spese effettivamente sostenute dai volontari per il servizio e opportunamente documentate, gli ETS firmatari si dotano dei regolamenti interni di cui all'art. 17 del Codice stesso;

5.5 Gli ETS firmatari sono inoltre tenuti a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza. informandone tempestivamente l'Amministrazione precedente;

5.6 Tutti gli operatori impiegati nel servizio dagli ETS firmatari svolgeranno le attività affidate con impegno e diligenza, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi del Progetto, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato dalla presente convenzione.

5.7 Tutto il personale volontario operante negli ETS firmatari deve risultare regolarmente assicurato nel rispetto delle vigenti normative in materia. Il rapporto con l'eventuale personale dipendente o con collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali, vigenti in materia.

5.8 Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti assumono l'impegno – in attuazione del principio di buona fede e collaborazione alla base dell'accordo stesso – di comunicarsi reciprocamente le criticità e le problematiche al momento del loro insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, interruzioni anche temporanee dei servizi, eventi che possano compromettere la qualità ed in generale creare danno o disagio ai destinatari delle azioni di progetto.

Art. 6 – Copertura assicurativa

6.1 Gli ETS firmatari sono interamente responsabili, ciascuno per le attività espletate, di ogni danno arrecato all'Amministrazione precedente, agli assistiti e/o a terzi, nello svolgimento dei servizi oggetto dell'accordo. A tal fine, prima della sottoscrizione della convenzione, vengono fornite le seguenti polizze assicurative: polizza RCT/RCO n. _____, Polizza infortuni n. _____.

6.2 Gli ETS firmatari sono responsabili civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che L'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività del presente accordo.

6.3 L'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE comunicherà agli ETS ogni dato e caratteristica di cui è a conoscenza relativamente alle attività affidate, ivi comprese le specificità dei singoli servizi, in modo da mettere gli ETS nelle condizioni di provvedere al meglio alla loro esecuzione.

Art. 7 – Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione

7.1 Gli ETS firmatari procederanno, tramite apposita relazione, alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che l'Amministrazione precedente possa svolgere le dovute attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.

7.2 A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, gli ETS firmatari presenteranno – entro e non oltre 30 giorni – una relazione conclusiva, nella quale sarà indicato anche l'impatto sociale sulla comunità di riferimento determinato dall'attuazione del Progetto.

Art.8 – Risoluzione

8.1 Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L. 241/90 l'Amministrazione precedente può recedere unilateralmente dall'accordo convenzionale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo l'obbligo di provvedere al

rimborso delle spese già sostenute per il progetto e non ancora rimborsate.

8.2 Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dagli ETS firmatari;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte degli ETS firmatari;
- interruzione non motivata delle attività;
- gravi inadempienze o difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, rispetto a quanto previsto nel **Progetto Definitivo (Allegato)**, previa contestazione scritta al soggetto attuatore che avrà 5 giorni di tempo per esporre le proprie eventuali giustificazioni;
- gravi inadempienze a quanto statuito dal presente accordo convenzionale;
- quando gli ETS firmatari si rendano colpevoli di frode;
- qualora gli ETS firmatari violino leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora uno degli ETS firmatari venga sciolto, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto statutario tale da far venir meno il rapporto fiduciario con l'Amministrazione;
- nel caso di cancellazione di uno o più ETS firmatari dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), o comunque nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla selezione, dichiarati nell'Istanza di partecipazione;
- accertata inosservanza degli obblighi di cui al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento" dei dipendenti del COMUNE DI MONTEVARCHI approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 291 del 16/11/2023.
- gravi violazioni dei diritti degli utenti o della loro dignità personale anche in riferimento al trattamento dei dati personali e sensibili;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss.mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;

8.3 La risoluzione ha efficacia immediata dalla data di ricevimento della comunicazione in forma scritta ad opera dell'Amministrazione.

8.4 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti.

8.5 Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione dell'Amministrazione precedente, tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 9 – Recesso

9.1 Gli ETS firmatari possono recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, dando un preavviso di almeno 15 giorni, da inviarsi a mezzo PEC a comune.montevarchi@postacert.toscana.it – indirizzata a "Servizi all'infanzia ed istruzione, sport, Politiche Abitative".

9.2 Qualora receda dalla presente convenzione uno o più degli ETS firmatari, le cui attività possano essere comunque svolte da altro ETS sottoscrittore senza alcun pregiudizio per il servizio né in termini qualitativi né quantitativi e permetta comunque, oltre alla continuità del servizio, anche il pieno raggiungimento degli obiettivi del Progetto Definitivo, il Responsabile del procedimento può autorizzare il subentro nelle attività.

9.3 In caso contrario si procederà alla risoluzione del rapporto ai sensi del precedente Art. 9.

Art.10 – Responsabilità

10.1 Gli ETS firmatari si assumono in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale ed amministrativa circa l'adempimento di tutti gli obblighi previdenziali, contributivi ed assicurativi inerenti il personale ed i mezzi utilizzati.

10.2 Gli ETS firmatari assumono, di fronte all'Amministrazione procedente, la piena responsabilità di eventuali danni arrecati agli utenti, nel corso delle attività di propria competenza e si obbligano a rispondere dei danni e ad eseguire a proprie spese e cura i lavori di riparazione. Gli ETS firmatari assumono, inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da essi designate per lo svolgimento delle attività connesse al Progetto.

10.3 Agli ETS firmatari è fatto obbligo di assumersi ogni responsabilità, esonerando l'Amministrazione procedente per qualsiasi fatto avvenuto durante lo svolgimento del progetto, per danni a cose o persone.

Art. 11 - Clausola ricognitiva di titolarità del trattamento dei dati personali

11.1. Le Parti, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali e nell'esecuzione delle attività di cui al presente contratto, agiranno, ciascuna per quanto di propria competenza, in qualità di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (di seguito "Regolamento"), nonché delle applicabili disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali.

11.2. Le parti si impegnano a rispettare nell'esecuzione del presente Contratto ogni e tutti gli obblighi previsti dalla disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali e in particolare si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

11.3. Ferma restando l'autonoma acquisizione, ove necessario, delle autorizzazioni al trattamento dei dati personali atte a dimostrare gli adempimenti, per ciascun soggetto coinvolto, previsti dalla normativa vigente fra le parti richiamate nella presente Convenzione, l'unica forma di comunicazione di dati personali consentita dovrà essere improntata al principio di non eccedenza di cui all'art. 5 del Regolamento, ovvero limitata ai soli dati identificativi strettamente necessari all'erogazione del servizio (nomi e cognomi dei soggetti individuati) ed eventuali dati sensibili necessari all'erogazione del servizio (certificazioni per refezione, certificati L. 104, etc).

Art. 12 – Registrazione

12.1 Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 1, lett. b) della Tariffa parte II.

12.2 L'imposta di bollo è a carico degli ETS firmatari salvo esenzioni di legge.

Art. 13 – Rinvii normativi

13.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento ai principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990 ed alle norme richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 14 – Controversie

14.1 I rapporti tra le parti si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza e buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione del presente accordo, le parti si impegnano ad esperire un tentativo di amichevole conciliazione. In ogni caso si richiamano le disposizioni dell'art. 133, c. 1 lett. a) p. 2 del D.Lgs. 104/2010.

14.2 Nelle more della definizione della controversia, il soggetto attuatore non può esimersi dal continuare le

sue prestazioni e deve assicurare la perfetta regolarità dell'espletamento delle attività di progetto.

Art. 15 – Allegati

15.1 La presente convenzione è redatta in duplice originale. È da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente accordo il **Progetto Definitivo (Allegato)** ed il relativo piano finanziario unitario.

Montevarchi, _____

FIRME

Per **COMUNE DI MONTEVARCHI**

IL DIRIGENTE

Per l'**ETS** _____

Il/La Legale rappresentante _____

il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante dell'ETS partner, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole dell'accordo e di tutti gli atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 9, 10 e 11)

Il/La Legale rappresentante _____

Per l'**ETS** _____

Il/La Legale rappresentante _____

il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante dell'ETS partner, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole dell'accordo e di tutti gli atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 9, 10 e 11)

Il/La Legale rappresentante _____